



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 17 luglio 2014

OGGETTO: STRISCE BLU: EQUA SOLUZIONE PER COMUNE DI TORINO ED AUTOMOBILISTI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che in base all'articolo 157 comma 6 del Codice della Strada "nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione";

CONSIDERATO

che viene sanzionato in base al sopracitato articolo, con un verbale di 25 Euro, non solo chi non segnala in modo visibile l'inizio della sosta, ma anche chi lascia la propria auto parcheggiata oltre l'orario pagato;

PRESO ATTO CHE

- il Ministero dei Trasporti, a seguito della richiesta di parere da parte dei comuni di Molfetta nel 2010 e di Tempio Pausania nel 2011, ha ribadito che sia nel caso di mancata esposizione del contrassegno di sosta (che fa scattare le multe del Codice della Strada) sia nel caso di prolungamento della sosta oltre l'orario indicato dal ticket "si dà luogo al recupero delle somme non corrisposte, con eventuale maggiorazione a titolo di rimborso spese e di penali da stabilirsi con apposito regolamento comunale";
- dai Comuni è stata tirata in ballo una vecchia circolare del 2003 che dava torto al Ministero dei Trasporti, ma che tale nota risulta essere stata corretta nel 2007 dal Ministero dell'Interno e confermata anche dal servizio di Polizia Stradale;
- questo significa che l'automobilista che ha pagato la sosta e la protrae oltre l'orario indicato nel tagliando, non potrà ricevere la multa ma dovrà pagare la differenza ed il tempo in più, in quanto la violazione non è più del Codice della Strada ma si trasforma in violazione contrattuale;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a prendere atto delle indicazioni ministeriali ed, in base a queste, a richiedere il recupero delle somme dovute a coloro che sostano sulle strisce blu oltre l'orario indicato dal tagliandino esposto sul cruscotto dell'auto, considerando come cifra totale l'ammontare della differenza economica che è data dalla mezz'ora successiva all'orario di sosta indicato come termine sul tagliandino fino all'orario in cui è previsto il termine della sosta a pagamento (ore 19.30).
